

ASL8

PG/2015/ 0081328 del 23/07/2015 ore 11,16

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa dott.ssa Chiara Vacca

Mittente Gestione del Personale - Collabora

Destinatari VACCA CHIARA

Classifica : 1.5.2 Fascicolo : 9 del 2015



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

In data 23.07.2015 nella sede amministrativa e legale dell'Azienda ASL di Cagliari, in Via Pier della Francesca n. 1 Selargius (CA), con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, redatto in duplice copia, stipulato

tra

l'Azienda ASL di Cagliari, sedente in Selargius (CA), via Piero della Francesca n. 1, rappresentata dal Direttore amministrativo, dott.ssa Antonella Carreras, su delega del Commissario straordinario e legale rappresentante della ASL, dott. Savina Ortu (nota n. 21243 del 20/02/2015)

e

dott.ssa Chiara Vacca, nata a Iglesias (CI) il 25.01.1987 di seguito denominata *collaboratrice*

PREMESSO

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 783 del 19.06.2015, la ASL Cagliari ha approvato la graduatoria ed autorizzato al conferimento di un incarico di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., nell'ambito del progetto "Potenziamento PUA e UVT" – Distretto socio sanitario Sarrabus Gerrei;
- che la ASL Cagliari ha proceduto alla chiamata, per scorrimento di graduatoria, della vincitrice della selezione, per la figura di Assistente sociale, dott.ssa Chiara Vacca;
- che la *collaboratrice* si è resa disponibile a prestare stabilmente la propria attività e, in particolare, a svolgere in favore dell'Azienda le prestazioni professionali afferenti al predetto Progetto;
- che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 20 mesi, senza vincolo di subordinazione, disciplinato ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*) e ss.mm.ii, Titolo VII - Capo I.
- che le prestazioni professionali oggetto del presente contratto, di seguito specificate, sono di natura temporanea ed altamente qualificata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO

Art. 1

Natura dell'incarico

L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (*Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*) e ss.mm.ii, Titolo VII - Capo I.

Art. 2

C.V.

A

Oggetto dell'incarico

L'incarico oggetto del presente contratto e le mansioni ad esso afferenti, si collocano nell'ambito di prestazioni professionali qualificate riconducibili alle attività proprie del profilo professionale di interesse (Assistente sociale), nell'ambito del progetto aziendale sopra indicato.

Le attività oggetto del presente incarico sono le seguenti:

- accoglienza della persona e decodifica del bisogno;
- valutazione sociale;
- partecipazione a tutte le attività dei PUA e UVT;

Art. 3

Obiettivi

Il progetto si colloca nell'ambito ed in applicazione del protocollo d'intesa tra la ASL Cagliari, l'Unione comuni Sarrabus e la Provincia di Cagliari, approvato con delibera ASL Cagliari n. 876 del 30/06/2014, avente ad oggetto il potenziamento dei PUA e UVT del territorio del Distretto Sarrabus Gerrei, come prosecuzione del precedente progetto interistituzionale di cui alla delibera ASL n. 1264/2011, con il primario obiettivo della personalizzazione dei percorsi di diagnosi e cura, nell'ottica dello sviluppo del modello di "presa in carico" dei pazienti a livello territoriale.

Attraverso il progetto si disciplina la gestione associata del sistema PUA UVT del territorio del Distretto, con gli specifici obiettivi di:

- potenziamento attività PUA e UVT;
- presa in carico globale del paziente;
- aumento dell'integrazione tra interventi sociali e sanitari;
- rafforzamento della collaborazione tra Azienda ed enti locali;
- diffusione e implementazione degli interventi socio sanitari attivi nel territorio.

Art. 4

Modalità di svolgimento della prestazione

Le prestazioni dovute dalla *collaboratrice* sono rese nel rispetto dei tempi e delle modalità all'uopo specificate dalla *Azienda*.

La *collaboratrice*, pur stabilendo autonomamente le modalità di espletamento delle singole attività dovute, è tenuta ad intrattenere rapporti con l'*Azienda*, ovvero con i referenti da questa indicati, garantendo orari di lavoro funzionali alla realizzazione delle attività da eseguire, qualora queste comportino la collaborazione dei dipendenti.

All'uopo la *collaboratrice* è tenuta a rapportarsi con il Responsabile del Servizio di riferimento, in modo da garantire la realizzazione di tutti gli obiettivi afferenti al progetto.

C.V

A

La *collaboratrice*, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni dallo stesso rese, è libera di prestare la propria attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non si ponga in concorrenza con l'attività posta in essere dalla *Azienda*. Nel caso in esame la *collaboratrice* esegue dette attività nel pieno rispetto del dovere di riservatezza.

Art.5

Durata dell'incarico

Il presente incarico è conferito per la durata di 20 mesi, con decorrenza dal 03.08.2015 al 02.04.2017.

Nel corso del periodo di vigenza del rapporto, la *collaboratrice* ha facoltà di chiedere la sospensione temporanea delle prestazioni dovute, per un periodo non retribuito non superiore a 30 giorni, anche consecutivi, previa comunicazione all'Azienda e compatibilmente alle esigenze di questa.

La *collaboratrice* ha altresì facoltà di interrompere la collaborazione per un periodo di 30 giorni in presenza di gravi e giustificati motivi (a titolo esemplificativo: malattia, infortunio, gravi necessità familiari) e per tutto il periodo di astensione obbligatoria in caso di maternità/paternità, previa comunicazione all'Azienda.

La *collaboratrice*, al fine di consentire all'Azienda l'adozione di soluzioni alternative, è tenuta a comunicare tempestivamente gli impedimenti che si frappongono all'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.

Il presente contratto non può essere oggetto di rinnovo e l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il Progetto sopra menzionato e per ritardi non imputabili alla collaboratrice, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Art. 6

Sede di lavoro

ASL Cagliari – territorio del Distretto socio sanitario Sarrabus Gerrei.

Art. 7

Organizzazione

L'*Azienda* mette a disposizione della *collaboratrice* i luoghi di lavoro, gli strumenti e l'organizzazione necessari per l'espletamento dell'incarico. La *collaboratrice*, di contro, è tenuto a coordinare la propria attività lavorativa con gli Uffici e/o Servizi aziendali preposti.

Art. 8

Compenso

L'*Azienda* corrisponde alla collaboratrice il compenso lordo complessivo di € 36.559,05 calcolato sul costo complessivo aziendale di euro 47.592,57, suscettibile di variazione in aumento in relazione alla dichiarazione individuale del collaboratore ai fini INPS e INAIL e/o di variazioni di aliquota in aumento o in diminuzione per disposizione di legge.

Il sopra menzionato compenso è giustificato in relazione all'impegno lavorativo prestato dal collaboratrice, con la precisazione che il compenso per le prestazioni rese dalla *collaboratrice* è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5, c. 2 D.P.R. 633/72.

A

C.V

La *collaboratrice* presenterà periodiche relazioni circa lo svolgimento dell'incarico, sottoscritte dal dirigente responsabile.

Il compenso spettante è corrisposto, a mezzo accredito sul conto corrente postale/bancario previa verifica dell'attestazione a firma del dirigente responsabile, del regolare svolgimento dell'incarico nel periodo di riferimento.

Il presente compenso è comprensivo di ogni onere e spesa e nessun ulteriore rimborso sarà dovuto.

Art. 9

Recesso

Nel caso in cui il committente si avvalga della facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale dovrà comunicarlo con un preavviso di almeno 15 giorni tramite lettera raccomandata A/R tenendo indenne il *collaboratrice* delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, la *collaboratrice* ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.

La *collaboratrice* può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un preavviso di 15 giorni.

In caso di recesso del *collaboratrice* senza preavviso, il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso del *collaboratrice* per giusta causa.

Art. 10

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici

La *collaboratrice*, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ed a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è tenuto all'osservanza degli obblighi di condotta in parola, per quanto compatibili, pena la risoluzione o la decadenza del rapporto stesso ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (GU n.129 del 4-6-2013).

Il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", allegato al presente contratto, è consultabile sul sito: <http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-0416:62lvig>

La sottoscrizione del presente contratto vale anche quale ricevuta e sottoscrizione del sopracitato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" da parte della *collaboratrice*, la quale dichiara di averne preso piena e diretta conoscenza.

Art. 11

Spese di convenzione

Le spese di bollo relative al presente contratto sono a carico della *collaboratrice*.

Il presente contratto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 131/86, è soggetto a registrazione in caso di uso.

A

C.V

Art. 12

Controversie

Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Cagliari.

Art. 13

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si applicano al presente contratto le norme dettate in materia dal codice civile nonché dalle disposizioni fiscali vigenti.

L.C.S.

Il Direttore amministrativo

Dott.ssa Antonella Carreras



La collaboratrice

Dott.ssa Chiara Vacca

